

STUDIO NOTARILE LAZZERONI

Notaio Filippo Lazzeroni
Piazza Pinturicchio 15 - 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571 79092 - Fax 0571 1933030

Repertorio numero 22.552.=

Raccolta numero 8.649.=

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 (duemiladiciotto), questo giorno 23 (ventitré) del mese di luglio, in Empoli, al civico numero 15 di piazza Pinturicchio, presso il mio studio, alle ore dieci e minuti ventisette.

Avanti a me dottore Filippo LAZZERONI, notaio in Empoli e iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è comparso il signor:

1) MOLLICA Vincenzo, nato a Sant'Ilario dello Ionio il 12 febbraio 1949, residente a Empoli, via San Donnino 22;

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società per azioni:

- "**PUBLICASA S.P.A.**", con sede in Empoli, via Donatello 2, con capitale sociale di euro 1.300.000.=, interamente versato, diviso in 1.300.000.= azioni del valore nominale di un euro ciascuna, iscritta nel Registro delle Imprese di Firenze con numero d'iscrizione e di codice fiscale 05344250484; cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci della suddetta società, qui riunita in seconda convocazione, in questo luogo, giorno e ora, come il comparente mi dichiara, e di far constare quanto in appresso.

Aderendo alla fattami richiesta, io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza, ai sensi di quanto previsto dallo statuto sociale, il comparente medesimo, presidente del consiglio di amministrazione della società, il quale constata:

A) la presente assemblea è stata convocata ai sensi di legge e di statuto con avviso inviato, ai soci, agli amministratori ed ai sindaci l'11 luglio 2018;

B) a cura dell'Ufficio di Presidenza di questa assemblea è stato approntato l'elenco dei soci intervenuti direttamente o per delega, nel quale è altresì indicato il numero delle azioni da ciascuno possedute e dal quale risulta l'identità delle persone presenti, verificata dal presidente stesso; detto elenco mi viene consegnato per essere allegato al presente verbale sotto la lettera "A", sottoscritto dal comparente e me notaio come per legge, omessane la lettura per espressa dispensa avuta dal comparente stesso e mio consenso; sempre a cura dell'Ufficio di Presidenza di questa assemblea è stata controllata la regolarità delle deleghe e la loro conformità a quanto previsto dalle norme di legge e di statuto, per quanto riguarda l'intervento dei soci in assemblea, ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

A questo punto il Presidente constata anche che:

- tutti i soci presenti sono legittimati ad intervenire in

Avv. FILIPPO LAZZERONI

NOTAIO

Registrato a Empoli
in data 25/07/2018
al n. 5541 serie 1T
con Euro 356,00

.....

assemblea;

- la stessa società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto di 3 (tre) membri di cui sono presenti il presidente, nella persona del comparente stesso, ed il signor PALANDRI Luigi, la cui identità risulta dal documento allegato al presente verbale sotto la lettera "A";
- del collegio sindacale sono presenti il presidente, BILLI Andrea, e il sindaco effettivo VANNI Valentina, le cui identità risultano dal documento allegato al presente verbale sotto la lettera "A";
- la presente assemblea è regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto, essendo presenti o rappresentati numero 10 (dieci) azionisti soci in rappresentanza di numero 1.214.850.= (unmilione duecentoquattordicimilaottococinquanta) azioni su 1.300.000 (unmilione trecentomila) azioni che compongono l'intero capitale sociale, e quindi atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede straordinaria:

- 1) Modifiche statutarie anche ai sensi del D.Lgs. 175/2016, così come modificato dal D.Lgs. 100/2017

In sede ordinaria:

- 2) Determinazioni in ordine al rinnovo dell'organo amministrativo, da assumersi anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016
- 3) Fissazione del compenso da attribuire all'Organo Amministrativo
- 4) Rinnovo del Collegio Sindacale e fissazione del relativo compenso

Su quanto all'ordine del giorno di competenza dell'assemblea straordinaria, il presidente ricorda agli intervenuti che con Decreto Legislativo 19 agosto 2016 numero 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come modificato con il Decreto Legislativo numero 100/2017, si sono rese necessarie alcune modifiche allo statuto per adeguarlo alla predetta normativa, nonché alcune altre marginali modifiche.

Con la consulenza di me notaio e di altri professionisti di fiducia della società sono state predisposte le modifiche all'attuale statuto, già rese note alla compagine sociale e sottoposte all'approvazione dei consigli comunali, che si sono concretizzate nell'attuale proposta di modifica di numerosi articoli dello statuto stesso.

In particolare le modifiche riguardano gli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 dello statuto.

Il presidente mi consegna quindi il nuovo testo di detto statuto, scritto a macchina dattilografica in pagine trentuno intere e parte della trentaduesima che, previa sottoscrizione del comparente con me notaio come per legge, si allega al

presente verbale sotto la lettera "B", previa lettura da me data al comparente davanti all'assemblea.

In assenza di richiesta di chiarimenti da parte degli intervenuti, il presidente mette ai voti la proposta di approvazione del nuovo statuto, che da oggi in poi regolerà la vita della società.

L'assemblea, udita l'esposizione del presidente, all'unanimità e con voto palese,

d e l i b e r a :

- di approvare ed adottare il nuovo testo dello statuto sociale proposto dal presidente ed illustrato da quest'ultimo, statuto che per l'avvenire regolerà la vita della società;

- di dare incarico all'organo amministrativo di intervenire nella struttura organizzativa della società per una sollecita e corretta applicazione delle modifiche statutarie.

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno, si passa alla competenza dell'assemblea ordinaria.

Sui punti all'ordine del giorno, il Presidente fa propria la proposta del signor FALORNI Alessio, sindaco di Castelfiorentino, che propone di rinviare la trattazione dei suddetti punti in una nuova Assemblea da convocarsi per una data anteriore al 30 (trenta) settembre 2018 (duemiladiciotto).

La proposta del Presidente viene approvata all'unanimità.

Chiudo quindi il presente verbale alle ore undici e minuti quarantadue di questo stesso giorno.

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto e dello stesso ho dato lettura, davanti all'assemblea, al comparente che, da me interpellato, riconosce conforme al vero ed alla sua volontà e sottoscrive con me notaio come per legge, iniziando alle ore undici e minuti cinquanta.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno, occupa due fogli per sei pagine intere e della settimana fin qui.

Firmato Mollica Vincenzo

Firmato Filippo Lazzeroni notaio

Seguono allegati "A" e "B"

Copia conforme all'originale, nei miei rogiti, in più fogli muniti delle prescritte firme. Consta di un foglio.

Empoli, il giorno

Allegato 11A aff atto
 del 23 luglio 2018
 repertorio n. 22.552.3
 raccolta n. 8.649

PUBLICASA S.p.a. sede in Empoli, via Donatello 2 Assemblea straordinaria del 23 luglio 2018										
FOGLIO DELLE PRESENZE										
n°	SOGGETTO SOCIO	n° azioni	valore azioni	nome della persona rappresentante	luogo di nascita	data di nascita	qualifica			
1	Comune di Capraia e Limite	40.170	40.170,00	GIUNTI	CAPRAIA E LIMITE	27 luglio 1964	SINDACO			
2	Comune di Castelfiorentino	149.500	149.500,00	FALORNI	ALESSANDRO	6 settembre 1978	SINDACO			
3	Comune di Cerreto Guidi	50.960	50.960,00	BUTI	ALESSIO	3 aprile 1974	VICE-SINDACO			
4	Comune di Certaldo	140.660	140.660,00	DEI	SERENA	18 ottobre 1985	DELEGATO			
5	Comune di Empoli	434.460	434.460,00	POGGI	FRANCESCO	29 maggio 1975	DELEGATO			
6	Comune di Fucecchio	171.730	171.730,00	SPINELLI	ARIANNA	17 giugno 1970	SINDACO			
7	Comune di Gambassi Terme	43.420	43.420,00	CHESI	ALESSIO	20 settembre 1955	DELEGATO			
8	Comune di Montalone	39.520	39.520,00	CORSINOV	MASSIMILIANO	30 settembre 1988	DELEGATO			
9	Comune di Montelupo Fiorentino	65.910	65.910,00	MASETTI	ELENA	30 dicembre 1958	SINDACO			
10	Comune di Montespertoli	78.520	78.520,00	MANGANI	PAOLO	16 luglio 1977	SINDACO			
11	Comune di Vinci		85.150,00	ASSENTE	GIULIO					
	TOTALE	1.214.850	1.300.000,00							
	AMMINISTRATORI									
				nome della persona	luogo di nascita	data di nascita				
				MOLLICA Vincenzo	Sant'Illario dello Ionio	12 febbraio 1949	presidente			
				PALANDRI Luigi	Vinci	9 agosto 1965	consigliere			
	COLLEGIO SINDACALE			nome della persona	luogo di nascita	data di nascita				
				BILLI Andrea	Fucecchio	20 gennaio 1961	presidente			
				VANNI DI CESARE Valentina	Empoli	25 febbraio 1974	sindaco effettivo			



[Handwritten signature]

"PUBLICASA S.p.A"

STATUTO

TITOLO I

Art. 1

Denominazione

Tra i Comuni dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa:

- Capraia e Limite;
- Castelfiorentino;
- Cerreto Guidi;
- Certaldo;
- Empoli;
- Fucecchio;
- Gambassi Terme;
- Montaione;
- Montelupo Fiorentino;
- Montespertoli;
- Vinci;

è costituita una Società per Azioni a totale capitale pubblico denominata **"PUBLICASA S.p.A"**.

Art. 2

Sede

La Società ha sede legale in Empoli, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese; per il trasferimento nell'ambito dello stesso comune si applica l'articolo 111 ter delle Disposizioni di attuazione del codice civile.

L'assemblea, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, potrà istituire uffici ed unità locali in genere nei luoghi ritenuti più opportuni.

Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie.

Art. 3

Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata nelle forme di legge.

Art. 4

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività riguardanti:

- a) il recupero, la manutenzione, la gestione amministrativa, l'incremento, anche attraverso nuove realizzazioni, del patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) attribuito ai Comuni ai sensi dell'articolo 3, della Legge Regionale Toscana 3 novembre 1998, numero 77, ovvero già di loro proprietà, o che verrà acquisito a qualsiasi altro titolo, secondo i contratti di servizio stipulati con la Conferenza di Ambito ottimale LODE e con i singoli comuni che ne sono soci;
- b) le funzioni assegnate ai Comuni dall'articolo 4, primo comma, della Legge Regionale Toscana 3 novembre 1998, numero

Avv. FILIPPO LAZZERONI

NOTAIO

Allegato "B" all'atto
del 23 luglio 2018
Repertorio n. 22.552.=
Raccolta n. 8.649.=

77, secondo i contratti di servizio stipulati con la Conferenza di Ambito ottimale LODE e con i singoli comuni che ne sono soci;

c) le procedure per la cessione degli alloggi di E.R.P. di proprietà comunale;

d) sempre in materia di edilizia residenziale pubblica, tutte le attività e le funzioni destinate all'assistenza abitativa, ancorché eccedenti quelle delle precedenti lettere a) e b) ed attuative del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15.3.1997, n. 59) e precisamente:

d1) la progettazione, l'acquisizione, la realizzazione, la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione ed in genere gli interventi di cui all'art. 31, della Legge 5.8.1978, n. 457, compresa la partecipazione a programmi di intervento per

conto dei Comuni soci;

d2) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e l'acquisizione di aree;

e) la valorizzazione economica, anche con interventi realizzati secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, del patrimonio proprio dei Comuni soci ovvero nella loro disponibilità;

f) l'acquisizione, la progettazione, la realizzazione, la gestione, la locazione e l'alienazione, nonché l'attività di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, del nuovo patrimonio edilizio di "Edilizia Residenziale Sociale" (E.R.S.), proprio della Società, ovvero dei Comuni singoli o associati e dei soggetti operanti nel sistema dell'Edilizia Residenziale Sociale, finalizzato al soddisfacimento delle esigenze abitative primarie, compresa la locazione a canoni convenzionati o concordati o nel regime dell'edilizia convenzionata e/o agevolata, secondo la legislazione vigente, così come definito dal D.M. Infrastrutture 22.04.2008;

g) acquisizione e/o gestione, di ulteriore patrimonio immobiliare non E.R.P. di proprietà dei Comuni soci o della Società, o comunque nella disponibilità degli stessi, a seguito di acquisizione ad altro titolo (locazione, comodato, concessione), ovvero realizzato da Enti e/o altri soggetti economici e cooperative con contributi di Enti Pubblici nell'ambito di Programmi Integrati di Intervento, comunque denominati, allo scopo di utilizzarlo per finalità di carattere abitativo sociale.

In ogni caso, la Società deve realizzare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai Comuni soci. L'attività ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o al-

tri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

La Società non persegue interessi contrari a quelli dei Comuni soci.

TITOLO II

Art. 5

Forme d'intervento

Per il conseguimento dello scopo sociale, la società, nell'osservanza dei principi della collaborazione istituzionale, della partecipazione e degli indirizzi degli enti associati, della Conferenza LODE e della Regione Toscana:

- si adopererà per favorire la gestione unitaria, efficiente e mutualistica del patrimonio immobiliare destinato ad Edilizia Residenziale Pubblica e in generale alla locazione e all'edilizia abitativa;
- curerà l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili a tal fine, secondo gli indirizzi contenuti nei contratti di servizio e nelle eventuali convenzioni stipulate in forza dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 tra gli enti associati e la Conferenza LO-DE, con la finalità di corrispondere nel modo più adeguato alle esigenze degli utenti e dei cittadini;
- si adopererà inoltre per la tutela e lo sviluppo del sistema dell'edilizia residenziale sociale, costituita dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie;
- si adopererà per valorizzare ed incentivare le forme di autogestione degli utenti e di responsabilizzazione diretta degli stessi nella gestione degli immobili;
- si ispirerà ai principi dello sviluppo sostenibile, facendo particolare attenzione, al recupero ed alla riqualificazione del territorio e del patrimonio immobiliare dei Comuni associati, nonché all'attuazione dei rispettivi strumenti urbanistici, sempre in coerenza con le priorità indicate dalla Conferenza LODE;
- promuoverà la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli scopi sociali con risorse proprie, con le risorse messe a disposizione dai soggetti che vi partecipano, nonché a mezzo della collaborazione con altri soggetti, mediante risorse acquisite secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie in materia di project financing;
- potrà inoltre acquisire finanziamenti pubblici e privati, emettere obbligazioni, istituire fondi di rotazione, assumere prestiti, valersi di fideiussioni, ricorrere a finanziamenti di qualsiasi natura, anche statali, comunitari e regionali.

La Società inoltre:

- riconosce la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica e sociale, quale strumento essenziale di solidità

rietà economica per soddisfare il bisogno abitativo dei soggetti disagiati ed opera nel rispetto di questi principi. La Società adegua la sua azione agli obiettivi della programmazione, del coordinamento territoriale e della gestione democratica dell'edilizia residenziale sociale;

- favorisce l'esercizio dei diritti sindacali degli utenti del patrimonio abitativo pubblico ed il loro ricorso alle forme di patronato e assistenza sociale liberamente scelte; riconosce la contrattazione quale condizione per un equilibrato assetto dei rapporti economici e giuridici società/utenti, e riconosce la autogestione quale misura di garanzia, nel precipuo interesse degli utenti, della imparzialità e del buon andamento della gestione/amministrazione del patrimonio abitativo pubblico;

- riconosce ed applica accordi e protocolli d'intesa stipulati a livello nazionale e locale, in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale, con le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale e, per il raggiungimento di tali finalità adotta specifici regolamenti attuativi degli accordi e protocolli d'intesa, stipulati dalla stessa società ovvero dalla Conferenza LODE, con le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;

- svolgerà i servizi pubblici, le funzioni amministrative e ogni altra attività rientrante nel relativo oggetto sociale sulla base di convenzioni, disciplinari di affidamento o di contratti di servizio o atti amministrativi idonei allo scopo approvati dai Comuni soci.

TITOLO III

Art. 6

Soci

Sono soci della Società esclusivamente i Comuni dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa.

Il diritto di recesso è ammesso nelle sole ipotesi e con le modalità previste dalla legge.

Agli enti pubblici locali che partecipano al capitale sociale è assicurato l'esercizio sulla Società di un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, con l'esercizio di un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative, mediante la Conferenza LODE, i contratti di servizio, l'Assemblea dei soci, la nomina degli organi sociali, nonché attraverso il Comitato di Coordinamento appositamente costituito.

TITOLO IV

Art. 7

Capitale Sociale - Azioni

Il capitale della Società è di euro 1.300.000,00 (unmilione-trecentomila/00) diviso in 1.300.000 (unmillionetrecentomila) azioni da 1 (uno) euro ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato con delibera

dell'assemblea straordinaria, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse.

In ogni caso, possono essere soci esclusivamente i Comuni di cui all'art. 6, primo comma.

Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa. La Società riconosce un solo rappresentante per ciascuna azione. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

I conferimenti possono essere fatti in denaro o in natura, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 2254 e 2343 del Codice Civile.

L'emissione dei certificati azionari avverrà esclusivamente dietro espressa richiesta del socio e a sue spese.

Art. 8

Modalità trasferimento azioni - Diritto di prelazione

Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, nel caso in cui un azionista intenda trasferire tutte o parte delle proprie azioni dovrà - indicando il numero delle azioni che intende trasferire, il prezzo, le modalità dell'eventuale pagamento ed il nominativo del socio acquirente - darne avviso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale entro dieci giorni dal ricevimento della proposta deve comunicarlo a tutti i soci ai quali è riservato il diritto di prelazione.

Gli azionisti che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 90 giorni a pena di decadenza dal ricevimento del suddetto avviso, devono comunicarlo all'Amministratore Unico o al Consiglio d'Amministrazione, nonché al socio trasferente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso che il diritto di prelazione sia esercitato da più azionisti le azioni in vendita devono essere ripartite fra gli interessati in proporzione a quelle già possedute, purché siano acquistate tutte le azioni offerte.

Qualora alcuni azionisti non abbiano esercitato la prelazione nel termine di cui sopra l'offerente avrà diritto di trasferire le azioni al socio indicato.

Art. 9

Obbligazioni

La Società, con delibera dell'assemblea straordinaria potrà emettere obbligazioni, determinandone le modalità di collocamento, nel rispetto delle forme e dei limiti previsti dagli artt. 2410 e seguenti del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

In caso di emissioni di obbligazioni convertibili, le medesime dovranno essere nominative e riservate alla compagine sociale, per il rispetto di quanto previsto ai precedenti articoli 6 e 8 del presente statuto; a tal fine al trasferimento

e al pegno delle obbligazioni convertibili si applicherà la disciplina prevista per le azioni.

TITOLO V

Art. 10

Organi della Società

Sono organi della Società:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio Sindacale.

TITOLO VI

Art. 11

Assemblea dei soci

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata due volte all'anno come segue:

- a) entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio; qualora ricorrano le fattispecie espressamente previste dall'art. 2364, secondo comma, del codice civile, l'assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione del bilancio può essere convocata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- b) entro il 30 novembre per l'esame e l'approvazione del preventivo annuale per l'esercizio successivo.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il Bilancio ed il preventivo annuale;
- b) nomina e revoca gli amministratori;
- c) nomina i sindaci, il presidente del collegio sindacale e, su proposta motivata del collegio sindacale, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- d) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci; nonché il corrispettivo spettante al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) approva le convenzioni, i disciplinari di affidamento, i contratti di servizio e gli atti amministrativi di cui all'ultimo comma del precedente art. 5 e le loro eventuali modifiche;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni all'Amministratore Unico ovvero al Consiglio di Amministrazione per il compimento dei seguenti atti:
- h1) acquisto, anche a mezzo di locazione finanziaria, permuta e alienazione, di beni immobili;

h2) acquisto, cessione e affitto di aziende e complessi aziendali.

L'assemblea ordinaria, inoltre, è convocata in qualsiasi momento in cui l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione è tenuto a disporre la convocazione, entro quindici giorni dalla richiesta presentata da tanti Soci che rappresentino almeno la decima parte del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare. L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea esercita i propri poteri e svolge la propria attività nel rispetto delle attribuzioni del Comitato di Coordinamento ed osservando il disposto dell'art. 21.

Art. 12

Partecipazione all'Assemblea

All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, il tutto nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2372 del codice civile

Le convocazioni delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono fatte a cura dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio di Amministrazione.

Ove consentito dalla legge, l'assemblea è convocata con apposito avviso comunicato ai soci, agli amministratori, ai sindaci e al soggetto incaricato della revisione legale mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima, fatta salva comunque la facoltà per l'organo amministrativo di ricorrere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in alternativa all'invito diretto; in questo ultimo caso sarà inoltre cura della società inviare comunicazione scritta o per posta elettronica certificata ai singoli Soci con indicazione degli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea potrà essere altresì fissato il giorno della seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Saranno tuttavia valide le assemblee, anche non convocate co-

me sopra, qualora vi sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Art. 13

Svolgimento dell'Assemblea

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video, collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Le votazioni dovranno effettuarsi in forma palese.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, è l'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti, a nominare il Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- verificare la regolarità della costituzione e la presenza del quorum deliberativo;
- accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;
- dirigere e regolare la discussione;
- stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni;
- accertare i risultati delle stesse;
- dare conto nel verbale dei suddetti accertamenti.

L'Assemblea, col voto della maggioranza dei presenti, provvede altresì alla nomina del suo segretario, scelto anche fra le persone estranee alla Società. Nell'Assemblea straordinaria o quando l'Amministratore Unico o il consiglio di amministrazione o la stessa assemblea lo ritengano opportuno, le funzioni di segretario dovranno essere affidate ad un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea risulteranno da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Art. 14

Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci intervenuti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre la metà del capitale sociale e delibera col voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; in ogni caso le delibere dell'Assemblea straordinaria che hanno per oggetto aumenti di capitale sociale da effettuare con conferimenti in natura devono essere adottate con la maggioranza di almeno il 67% (sessantasette per cento) del capitale sociale.

TITOLO VII

Art. 15

Organo Amministrativo

L'organo amministrativo della Società è costituito da un Amministratore Unico, salvo che le norme consentano e l'Assemblea disponga la nomina di un Consiglio di Amministrazione.

L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; è rieleggibile una sola volta.

L'organo amministrativo provvede alla ordinaria e straordinaria gestione della Società e può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione dei poteri che per legge o per statuto spettano esclusivamente all'Assemblea. E' richiesta l'autorizzazione dell'Assemblea per gli atti indicati all'art. 11, comma terzo, lettera "h".

L'organo amministrativo potrà nominare un Direttore Generale che assuma i seguenti compiti:

- a) l'organizzazione delle risorse umane e strumentali, il controllo generale dell'attività complessiva della Società;
- b) il coordinamento e l'assicurazione del regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;
- c) l'adozione di tutti gli atti o provvedimenti, inclusi quelli che impegnano la Società verso l'esterno, finalizzati a dare esecuzione alle deliberazioni degli organi della Società.

Ai componenti dell'organo amministrativo spetta un'indennità che l'Assemblea ha il potere di determinare, in conformità alla normativa vigente.

L'organo amministrativo esercita i propri poteri e svolge la propria attività nel rispetto delle attribuzioni del Comitato di coordinamento ed osservando il disposto dell'art. 21.

TITOLO VIII

Art. 16

Amministratore Unico

All'Amministratore Unico spettano la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudi-

ziarie ed amministrative, nominando avvocati e procuratori alle liti e revocandoli.

Si applicano all'Amministratore Unico, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18.

Le deliberazioni dell'Amministratore Unico vengono assunte in apposita seduta, previo avviso ed invito al Collegio Sindacale, nelle materie di cui all'art. 21, comma decimo, lettera d), e negli altri casi in cui lo richiede il Comitato di Coordinamento; della seduta è redatto il verbale, firmato dall'Amministratore medesimo e dal segretario da esso all'uopo nominato.

TITOLO IX

Art. 17

Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da tre o da cinque membri, secondo quanto andrà a stabilire l'assemblea all'atto della nomina, nel rispetto delle disposizioni di legge.

La scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12.7.2011, n. 120.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario; il Consiglio si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente e, in caso di impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

Alla convocazione si provvede con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata, contenente gli argomenti da trattare, spedita a ciascuno degli amministratori e dei sindaci almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, in casi di urgenza, mediante telegramma o posta elettronica certificata almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono valide quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che lo costituiscono.

Le deliberazioni del Consiglio sono riportate nel verbale firmato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, nominato dal Consiglio stesso anche al di fuori dei suoi membri o della compagine sociale per la redazione del verbale delle riunioni.

Il Consiglio può riunirsi e deliberare validamente anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e le garanzie previste all'articolo 13 per le deliberazioni dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni e poteri, compreso l'uso della firma so-

ciale, ad un solo consigliere delegato, salva la possibilità di attribuire deleghe di gestione al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Al consigliere delegato nell'ambito delle sue attribuzioni spettano la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Le deliberazioni del Consigliere Delegato vengono assunte in apposita seduta, nelle materie di cui all'art. 21, comma decimo, lettera d), e negli altri casi in cui lo richiede il Comitato di Coordinamento; della seduta è redatto il verbale, firmato dal Consigliere Delegato medesimo e dal segretario da esso all'uopo nominato.

TITOLO X

Art. 18

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dura in carica per il periodo indicato al precedente art. 15 per gli amministratori e comunque scade insieme al Consiglio di Amministrazione. Assume la rappresentanza istituzionale della Società, sovrintende all'attività del Consiglio di Amministrazione, lo convoca fissandone l'ordine del giorno, lo presiede, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Presidente cura i rapporti istituzionali con le Amministrazioni locali dei Comuni soci, con la Città Metropolitana e la Regione, nonché con le forze economiche, sociali e sindacali.

Esercita inoltre le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sull'operato del Direttore;
- b) sovrintende al buon andamento dell'attività;
- c) compie l'attività eventualmente delegatagli dal Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la legale rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Le deliberazioni del Presidente, nell'esercizio delle deleghe di gestione attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione, vengono assunte in apposita seduta, nelle materie di cui all'art. 21, comma decimo, lettera d), e negli altri casi in cui lo richiede il Comitato di Coordinamento; della seduta è redatto il verbale, firmato dal Presidente medesimo e dal segretario da esso all'uopo nominato.

TITOLO XI

Art. 19

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di legge; dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I sindaci sono rieleggibili una sola volta.

Il Collegio Sindacale può riunirsi e deliberare validamente anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e le garanzie previste all'articolo 13 per le deliberazioni dell'assemblea.

L'Assemblea determina il compenso loro spettante in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

TITOLO XII

Art. 20

Revisione Legale dei conti

La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati dall'Assemblea.

L'incarico al revisore o alla Società di revisione ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO XIII

Art. 21

Comitato di coordinamento

E' istituito il Comitato di Coordinamento.

Esso è composto di 11 membri. Ne fa parte il legale rappresentante, o suo delegato, di ciascun Comune socio, con diritto di voto paritario, indipendentemente dall'entità della partecipazione al capitale sociale.

Il Comitato di Coordinamento nomina, al proprio interno, il Presidente.

Il Comitato di Coordinamento è convocato dal Presidente:

- prima di ogni seduta dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e del Consigliere Delegato, in cui debbano essere assunte le deliberazioni di cui al comma decimo, lettera d), del presente articolo;
- ogni volta che lo ritenga opportuno;
- su richiesta anche di uno soltanto degli enti pubblici locali che sono rappresentati nel Comitato.

La convocazione viene effettuata con posta elettronica certificata o raccomandata a/r contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, che pervenga almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione o, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato di Coordinamento si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera te-

nuta nel luogo di convocazione del Comitato ove deve essere presente almeno un componente del Comitato medesimo.

Le deliberazioni del Comitato di Coordinamento possono essere adottate anche mediante consultazione scritta e/o sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta e/o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli procedurali, purchè sia assicurato a ciascun membro del Comitato di Coordinamento il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Ai fini della consultazione scritta e/o del consenso espresso per iscritto, può essere validamente utilizzata la posta elettronica certificata.

Il Comitato di Coordinamento può validamente deliberare se partecipano al voto almeno 6 componenti e se esprime il voto favorevole la maggioranza assoluta dei partecipanti. In difetto di tali condizioni, si ha come non assunta alcuna deliberazione.

Il Comitato di Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la Società ed i soci stessi; provvede al controllo sulla Società. Esso, salve restando le attribuzioni della Conferenza LODE e le previsioni dei contratti di servizio:

a) esercita ogni più ampio potere per la indicazione delle strategie, delle politiche aziendali, degli obiettivi economici e patrimoniali, nonché per la verifica della qualità dell'attività e dell'amministrazione, sotto i profili dell'esattezza, della regolarità, della economicità, della redditività e della razionalità;

b) formula indirizzi circa l'attività della Società;

c) esamina ogni documento programmatico relativo all'attività della Società, formulando pareri ed indirizzi;

d) inibisce ogni iniziativa o decisione ritenuta in contrasto con gli interessi degli enti pubblici locali rappresentati nel Comitato;

e) controlla sotto ogni profilo (tecnico, organizzativo, patrimoniale, ecc.) le attività ed i servizi della Società; effettua la verifica ed il monitoraggio su obiettivi e metodi.

Allo scopo di consentire al Comitato di Coordinamento l'esercizio dei poteri attribuitigli, gli organi della Società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere al Comitato di Coordinamento:

a) i documenti di tipo programmatico;

b) i bilanci di esercizio con la nota integrativa e le relazioni dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale previste dalle norme vigenti;

c) la relazione di revisione e giudizio sul bilancio di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 39/2010, appena depositata nella sede della Società;

d) le proposte delle deliberazioni dell'Amministratore Unico

o del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e del Consigliere Delegato relative a:

- rilascio di garanzie, reali e non, a favore di terzi;
- costituzione, cancellazione e rinuncia a ipoteche anche legali, fatta eccezione per le cancellazioni di ipoteche su immobili ERP di proprietà dei Comuni;
- compimento di ogni atto di amministrazione e stipula di ogni contratto, diversi da quelli di cui all'art. 11, che comporti per la Società l'assunzione di un impegno di spesa da coprire con fondi propri superiore ad euro 100.000.= (centomila), ad esclusione degli interventi di comprovata urgenza;
- costituzione e scioglimento di autogestioni;
- approvazione e modifiche di regolamenti;
- stipula di accordi e convenzioni con organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, istituti di patronato ed assistenza sociale, enti no profit ed in generale con enti non aventi finalità di lucro;

e) gli ordini del giorno delle sedute dell'Assemblea, dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e del Consigliere Delegato, nonché del Collegio Sindacale;

f) gli ulteriori atti eventualmente richiesti dal Comitato di Coordinamento o anche da uno soltanto dei suoi componenti. Le deliberazioni dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e del Consigliere Delegato, aventi ad oggetto le materie di cui alla lettera d) del precedente comma, possono essere assunte solo previo parere favorevole del Comitato di Coordinamento, salvo quanto previsto all'ultimo periodo del presente comma. Al fine di consentire al Comitato di Coordinamento l'espressione del proprio parere, deve pervenire al Presidente del Comitato stesso - anteriormente alla seduta in cui la deliberazione verrà assunta - la relativa documentazione illustrativa. Il Comitato deve fornire il proprio parere entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento di tale documentazione da parte del suo Presidente; in caso di silenzio, il parere si intende reso in senso favorevole.

Il Comitato di Coordinamento, inoltre, salve restando le attribuzioni della Conferenza LODE e le previsioni dei contratti di servizio:

a) può richiedere la convocazione delle sedute dell'Assemblea e dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e del Consigliere Delegato, nonché richiedere l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea e dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e del Consigliere Delegato;

b) può richiedere informazioni di ogni genere in merito allo svolgimento dell'attività, che devono essergli fornite dagli altri organi della Società;

c) può richiedere l'audizione, ogni volta che lo ritenga opportuno, degli amministratori e dei dirigenti della Società, che sono tenuti a partecipare;

d) può esercitare ogni potere ispettivo, diretto e concreto, al fine di avere piena conoscenza dell'attività della Società;

e) può visitare i locali e gli impianti aziendali.

Le attribuzioni di cui al comma precedente possono essere esercitate anche da ciascuno degli enti rappresentati nel Comitato di Coordinamento.

Gli altri organi della Società sono tenuti a collaborare al fine di consentire il completo controllo del singolo ente pubblico locale su ciascun servizio da esso affidato alla Società.

Il Presidente del Comitato di Coordinamento può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea e dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e del Consigliere Delegato.

TITOLO XIV

Art. 22

Bilancio

L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'organo amministrativo in conformità alle norme di legge, è presentato all'Assemblea per l'approvazione. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

La ripartizione degli eventuali utili avverrà nel modo seguente:

a) una quota, che viene fissata dall'organo amministrativo e che non deve essere inferiore alla misura prescritta dalla legge, viene assegnata al fondo di riserva legale;

b) l'utile residuo viene assegnato ai soci in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.

E' fatto salvo il disposto dell'art. 21.

TITOLO XV

Art. 23

Scioglimento e liquidazione

Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore e la determinazione delle loro facoltà saranno stabilite dall'Assemblea dei soci a norma delle disposizioni del Codice Civile.

In ogni caso, devono essere rispettate le attribuzioni del Comitato di Coordinamento e deve essere osservato il disposto dell'art. 21.

TITOLO XVI

Art. 24

Norme finali e varie

L'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la società sarà competente a decidere sulle controversie relative al presente statuto.

Le norme del presente Statuto non possono essere interpretate nel senso di ridurre i poteri, le facoltà ed i diritti degli enti pubblici locali che partecipano al capitale sociale. Sono fatti salvi ulteriori poteri, facoltà e diritti riconosciuti agli enti pubblici locali di cui al comma precedente negli altri atti approvati dai competenti organi societari.

E' vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti nel presente statuto.

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi societari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Firmato Mollica Vincenzo

Firmato Filippo Lazzeroni notaio

Copia conforme all'originale.

Consta di quattro fogli.

Empoli, il giorno